



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 126 DEL 29/12/2023

Oggetto: Ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 13,00 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	A
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	SARDO MARLA	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	CHLARA RAIMONDO	ASSESSORE	P

Presenti: 04

Assenti: 01

- *Presiede Francesco Virone nella sua qualità di Vice Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 45 del 29.12.2023 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 2° Settore Geom. Calogero Alongi, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'OR.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 45 del 29.12.2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

ARAGONA

2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Deliberazione di Giunta

N. 45 del 29 dicembre 2023

R.G.P. n. 145 del 29/12/2023

**Oggetto: ricognizione periodica sulla
situazione gestionale dei
servizi pubblici locali di
rilevanza economica affidati**

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 che stabilisce che i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti debbano effettuare annualmente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che per l'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 201/2022, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

VISTO il Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 (linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete) approvato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario e gli indici di qualità dei servizi a cui gli Enti Locali

potranno attenersi per l'adozione degli atti necessari alla regolamentazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica);

DATO atto che, in fase di prima applicazione, le linee guida e gli indici individuati dal predetto decreto riguardano i seguenti servizi:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

RITENUTO, pertanto, che rientrano nel perimetro ricognitivo della norma sia i servizi a rete, di rilevanza economica, sia quelli non a rete, che è più difficile standardizzare e per la cui individuazione -esclusi tutti i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica- può fare riferimento in prima battuta al decreto del MIMIT n. 639 del 31.8.2023 che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 201/2022, ha individuato indicatori e livelli minimi di qualità oltre che costi di riferimento che costituiscono la base per l'esercizio del potere regolatorio da parte degli enti locali per i servizi non a rete, ove non opera un'autorità di regolazione;

CONSIDERATO che in base alla norma richiamata la ricognizione deve riguardare tutti i servizi pubblici locali affidati, rimanendo esclusi quelli in economia, in quanto sottratti al mercato e gestiti direttamente dall'ente locale;

ATTESO che il legislatore non ha adottato un modello tipo di relazione e che ANAC, con comunicato del 18.12.2023, ha chiarito che è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nel proprio Quaderno tematico n.46;

VISTA l'allegata relazione, la quale contiene la delimitazione del perimetro di riferimento, dando motivatamente conto dei servizi pubblici locali oggetto di esame condotta in questa prima fase di applicazione dell'obbligo di ricognizione (Allegato A), con riserva di completarne la definizione una volta che sarà più chiaro il perimetro di riferimento e si avranno tutti i dati e le informazioni necessarie;

VERIFICATO che relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D.Lgs. n. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);

PRESO ATTO che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSPL (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale), la ricognizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti.

DATO ATTO che suddetti documenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e verranno trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

ATTESO che il comune non ha provveduto ad affidare servizi pubblici locali di importo superiore alla soglia eurounitaria in assenza di procedura ad evidenza pubblica, né ha provveduto ad affidare servizi a società in house, per cui la relazione non deve costituire una appendice della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del TUSP, già effettuata dal consiglio comunale con deliberazione n.133 del 18.12.2023;

ATTESA la competenza della giunta municipale ad approvare l'allegata relazione, in quanto la sua natura di report gestionale, in funzione di accountability, esclude che l'adempimento rientri tra quelli in materia di servizi pubblici che l'art. 32 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. 48/1991 assegnata al consiglio comunale, le cui competenze sono tassative;

Visto il T.U:E.L approvato con il D.Lgs. 267/2000;

Visto L'O. R.E.E.LL;

per tutto quanto sopra evidenziato;

ritenuta la propria competenza, ai sensi degli art. 107, 169 e 183 9° comma, del D.l.vo 18/08/2000 n. 267;

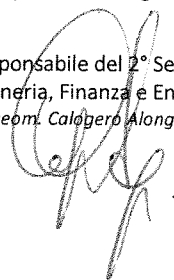
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- di dare atto che, in questa prima fase di applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 201/2022, il perimetro della ricognizione per il Comune di Aragona viene individuato per i seguenti servizi pubblici locali non a rete:

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Gestione e manutenzione impianto lampade votive presso il Cimitero comunale	Appalto	L. Impianti s.r.l. p.I.VA. 02453740643 Sede legale in Aragona, via Caltanissetta, n.66	10 anni	6° Settore

- di approvare i risultati della ricognizione sulla situazione gestionali di suddetti servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati con riferimento alla situazione esistente al 31/12/2022 di cui all'allegata relazione alla presente delibera che ne forma parte sostanziale ed integrante;
- 3. di provvedere alla pubblicazione della delibera di approvazione della presente proposta di ricognizione sul sito istituzionale dell'Ente e alla contestuale trasmissione all'ANAC.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi



COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

(Relazione ex Art. 30 D.Lgs. n. 201/2022)

Ricognizione al 31/12/2022

(Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 29/12/2023)

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliarie di supporto, riscossione entrate ecc.;
- b) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di benie servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica**: sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.

- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n. 175/2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in

relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali arete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e

l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Aragona distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale;
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	>	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
2	Igiene urbana	affidato all'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Lampade Votive	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Aragona i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ DI GESTIONE	GESTORE <i>(appaltatore, concessionario ecc)</i>	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Gestione e manutenzione impianto lampade votive presso il Cimitero comunale	Appalto	L. Impianti s.r.l. p.I.VA. 02453740643 Sede legale in Aragona, via Caltanissetta, n.66	10 anni	6° Settore

4.1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio di gestione e manutenzione impianto lampade votive presso il cimitero comunale nel corso del 2022 è stato eseguito con le seguenti modalità:

1. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 il servizio ha riguardato la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie, presso il civico cimitero, delle lampade votive perenni ed occasionali.

B) Contratto di servizio

Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – il servizio è stato espletato in ragione della aggiudicazione definitiva, e conseguente verbale di consegna, giusta Determina del Responsabile del Settore 9° Protezione Civile, Igiene pubblica, tecnologia e manutenzione n. 01 del 02/01/2014, Reg. Gen. n. 02 del 03/01/2014 – e stato affidato il servizio per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie, presso il civico cimitero, delle lampade votive perenni ed occasionali in favore della Ditta “L. Impianti S.r.l.” con sede legale in via Caltanissetta, n° 66, 92021 Aragona – P.IVA 02453740643

Totale contrattuale di competenza dell’esercizio finanziario 2022 € 38.884,56

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La verifica degli adempimenti contrattuali è demandata ai funzionari competenti del Settore 6°

D) Identificazione soggetto affidatario

L. Impianti S.r.l. con sede legale in via Caltanissetta, n° 66, 92021 Aragona – P.IVA 02453740643

E) Andamento economico

Non si rilevano, in capo all’Ente, costi sostenuti che riguardato il pagamento del servizio in oggetto. L’incasso dei canoni convenuti per gli allacciamenti delle lampade votive, versate, da parte della ditta, entro il 31 dicembre di ogni anno di gestione, del corrispettivo dell’appalto commisurato nella misura stabilita con il contratto di concessione del servizio per l’anno 2022

F) Qualità del servizio

In atto non risultano report riguardanti i risultati raggiunti in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente

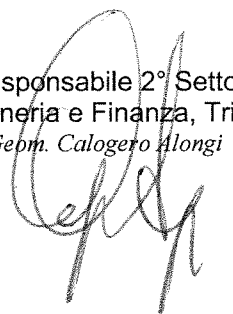
G) Obblighi contrattuali

In capo al gestore del servizio sono posti i seguenti obblighi e obiettivi contrattuali:

- La gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie cappelle gentilizie, presso il civico cimitero, delle lampade votive perenni ed occasionali;
- L'incasso dei canoni convenuti per gli allacciamenti delle lampade votive;
- Versamento, da parte della ditta, entro il 31 dicembre di ogni anno di gestione, del corrispettivo dell'appalto commisurato nella misura stabilita con il contratto di concessione del servizio.

Aragona, 14.12.2023

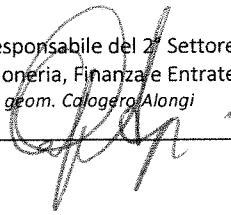
Il Responsabile 2° Settore
Ragioneria e Finanza, Tributi
Geom. Calogero Alongi



Parere di regolarità tecnico amministrativa

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

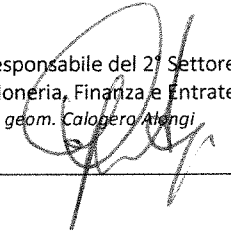
Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi



Parere di regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
geom. Calogero Alongi



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Francesco Virone

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott.ssa Maria Sardo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N.

_____)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.
☐ È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Li, 18/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
